



**Affiliato alla Facoltà Teologica
dell'Italia Settentrionale**

Diocesi di Bergamo

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio FTIS il 17.04.2023

Titolo I

Governo dell'Istituto Teologico

Art. 1 – Il Direttore

§1- L'Istituto Teologico Affiliato (=ITA) è retto da un Direttore che esercita le sue funzioni secondo quanto indicato dallo Statuto (art. 11). Egli viene scelto tra i docenti stabili dell'Istituto secondo quanto specificato:

- Il Consiglio d'Istituto, esclusi i rappresentanti degli studenti, sceglie una terna tra i docenti stabili da presentare al Moderatore. È necessaria la presenza di almeno i due terzi dei membri del Consiglio d'Istituto; la votazione avviene a scrutinio segreto; ogni elettore può votare tre nominativi; risultano eletti i tre nominativi che hanno raccolto il maggior numero di voti; a parità di voti, si elegge il candidato più anziano.
- Il Moderatore designa uno della terna proposta e invia l'esito al Consiglio di Facoltà.
- Ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Facoltà, il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere della Facoltà.

§2- Il suo mandato dura in carica cinque anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

Art. 2 – Il Vice direttore

§1- Il Vice direttore può essere nominato dal Moderatore tra i Docenti dell'Istituto, sentito il parere del Direttore. Egli rimane in carica nello stesso periodo del Direttore, coadiuvandolo nei suoi compiti e sostituendolo in caso di necessità.

Art. 3 – Il Consiglio d'Istituto

§1 – Il Consiglio d'Istituto essendo l'organo cui compete la direzione e la gestione dell'Istituto (cfr. art. 13 dello Statuto) si ritrova almeno due volte l'anno e ogniqualevolta lo richieda la maggioranza del Consiglio stesso.

§2 – Essendo l'Istituto Teologico di Bergamo principalmente frequentato dai seminaristi in formazione al presbiterato, ai componenti elencati dallo Statuto (art. 13a) si aggiungono anche il Rettore pro tempore del Seminario di Bergamo e un rappresentante dei Rettori degli altri Istituti i cui seminaristi frequentino l'ITA di Bergamo.

§ 3 - *Modalità di elezione dei due docenti rappresentanti dei docenti non stabili*

Le condizioni per eleggere i due rappresentanti dei docenti non stabili nel Consiglio di Istituto sono le seguenti:

- a) è necessaria la presenza almeno di due terzi dei membri del *Collegio dei docenti*;
- b) la votazione avviene a scrutinio segreto;
- c) ogni elettore può votare due nominativi fra i docenti non stabili;
- d) risultano eletti i due nominativi che hanno raccolto il maggior numero di voti;
- e) a parità di voti, si elegge il candidato più anziano.
- f) I due rappresentanti possono essere rieletti.

g) I due rappresentanti durano in carica 3 anni, fatta salva la conferma della docenza.

§ 4 - *Modalità di elezione dei due studenti ordinari, rappresentanti degli alunni*

Le condizioni per eleggere i due rappresentanti sono le seguenti:

- a) la votazione può essere effettuata durante un'assemblea degli studenti o anche in un altro momento *intra* o *extra* scolastico;
- b) la votazione avviene a scrutinio segreto;
- c) sono eleggibili solo gli studenti ordinari, mentre sono elettori tutti gli studenti in regola con la propria iscrizione;
- d) ogni elettore può votare due nominativi;
- e) risultano eletti i due nominativi che hanno raccolto il maggior numero di voti;
- f) a parità di voti, si elegge il candidato più anziano;
- g) I due rappresentanti possono essere rieletti.
- h) I due rappresentanti si eleggono ogni anno.

§ - 5 Nel caso in cui gli eletti per il Consiglio d'Istituto non accettino l'incarico, subentreranno coloro che hanno ottenuto una votazione immediatamente inferiore.

§ - 6 Il segretario dell'Istituto redige il verbale del Consiglio che deve essere approvato al primo punto dell'Ordine del giorno nel Consiglio successivo. Gli originali devono essere conservati nell'Archivio dell'Istituto.

Art. 4 – Il Consiglio di amministrazione

§ - 1 Ne fanno parte di diritto: Il Direttore dell'Istituto e l'Economo. Spetta al Moderatore nominare almeno un altro membro.

§ - 2 Il segretario del Consiglio di Amministrazione redige il verbale del Consiglio che deve essere approvato al primo punto dell'Ordine del giorno nel Consiglio successivo. Gli originali devono essere conservati nell'Archivio dell'Istituto.

§ - 3 Il Consiglio di Amministrazione redigerà un proprio regolamento approvato dal Moderatore sulla base del quale eserciterà le proprie funzioni.

Titolo II I Docenti

Art. 5 – Modalità di nomina di un docente non stabile

§ - 1 Il Direttore fa una prima valutazione circa l'idoneità ad insegnare di un possibile candidato in possesso dei titoli accademici richiesti dallo Statuto;

§ - 2 invita il Consiglio d'Istituto ad esprimere il suo giudizio sull'opportunità di tale nomina;

§ - 3 chiede al prescelto la sua disponibilità ad assumere gli oneri accademici;

§ - 4 se il candidato è un chierico o un consacrato, chiede al suo Ordinario l'autorizzazione per lui ad assumere gli oneri accademici;

§ - 5 raccolti tutti i pareri positivi e le eventuali autorizzazioni, presenta il candidato al Moderatore, il quale, valutata ogni cosa, nomina il nuovo docente.

Art. 6 – Passaggio da docente non stabile a stabile straordinario o da docente stabile straordinario a stabile ordinario

§ - 1 Quando si presenta l'opportunità del passaggio di un docente da *non stabile* a *stabile straordinario*, o da *stabile straordinario* a *stabile ordinario*, il Consiglio di Istituto presieduto dal Direttore si riunisce e dà il proprio giudizio scritto, approvato con votazione dalla maggioranza assoluta dei membri presenti, sull'idoneità del candidato. Con tale giudizio, il Direttore presenta la proposta al Moderatore e, dopo averne ottenuto il consenso, si premura di presentare al Consiglio di Facoltà della FTIS la necessaria documentazione.

§ - 2 Qualora il Consiglio di Facoltà si esprimesse favorevolmente per la nomina del docente candidato, il Direttore presenterà la richiesta al Moderatore, a cui spetta la nomina.

Art. 7 – Sospensione di un docente dall'incarico di insegnamento

§ - 1 Il Moderatore può sospendere un docente dall'incarico solo in conseguenza di comportamenti gravi in ordine alla fede, alla morale o alla disciplina.

§ - 2 Il Moderatore tramite il Direttore o altra persona idonea deve raccogliere gli elementi di prova dell'avvenuto comportamento illecito o del persistere di tale situazione, garantendo il diritto di difesa del docente accusato.

§ - 3 La sospensione può essere applicata solo per un tempo determinato e solo dopo che il docente, richiamato dal Moderatore, non abbia provveduto a riparare alla colpa commessa o non si sia ravveduto nel suo comportamento.

§ - 4 Qualora, dopo la sospensione, il docente persista nel suo comportamento, il Moderatore rinnovi l'invito a ravvedersi; se nonostante ciò il docente non si ravvede, lo rimuova dall'incarico.

§ - 5 Nel caso di chierici o di consacrati, dell'eventuale sospensione o rimozione sia informato anche l'Ordinario del docente sospeso o rimosso.

§ - 6 Di fronte alla decisione della sospensione o della rimozione al docente accusato è riconosciuta la possibilità di fare ricorso al Gran Cancelliere.

Art. 8 – Cessazione dall'incarico di insegnamento

§ - 1 Al termine dell'anno accademico (ossia l'ultima giorno della sessione autunnale degli esami) in cui un docente abbia raggiunto il 70° anno di età, il Direttore gli comunica con lettera personale la cessazione del suo incarico.

§ - 2 Se la necessità o l'opportunità lo richiedono, nella stessa comunicazione il Direttore propone al docente le modalità di un prolungamento della sua docenza, rinnovabile di anno in anno, al massimo fino al compimento del suo 75° anno. Se il docente accetta tale prolungamento nelle modalità prospettate, deve dare comunicazione scritta al Direttore.

Art. 9 – Il Collegio docenti

§ - 1 Il Collegio Docenti è composto da tutti i Docenti stabili e non stabili. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore (cfr. art. 20 dello Statuto).

§ - 2 Sono invitati a partecipare al Collegio docenti anche i superiori di disciplina dei seminari i cui seminaristi frequentano l'Istituto.

§ - 3 Sono invitati al Collegio docenti anche i rappresentanti degli studenti delle singole classi.

§ - 4 Il segretario dell'Istituto redige il verbale del Collegio docenti che deve essere approvato come primo punto dell'Ordine del giorno nel Collegio successivo. Gli originali devono essere conservati nell'Archivio dell'Istituto.

Titolo III Gli studenti

Art. 10 – Ammissibilità

§ - 1 Possono essere ammessi ai corsi dell'Istituto come studenti ordinari coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido secondo le leggi civili per l'ammissione agli studi universitari, ossia un diploma di Istituto superiore.

§ - 2 Si richiede una congrua conoscenza della lingua latina e della lingua greca comprovata da un documento che può essere parte del certificato degli studi precedenti. In mancanza di tale certificazione, entro i primi due anni, lo studente dovrà seguire i corsi integrativi previsti nell'anno propedeutico.

§ - 3 Gli studenti che provengono da altri Istituti Superiori o che hanno seguito corsi in Facoltà Teologiche o in Università riconosciute dallo Stato, e che intendono richiedere il riconoscimento dei loro precedenti studi, devono fare richiesta scritta al Direttore, presentando la documentazione degli studi fatti. Il Direttore, sentito un docente referente per ogni area tematica, nel minor tempo possibile valuta i casi e decide in merito. La risposta allo studente, firmata dal Direttore, viene data per iscritto dalla Segreteria. Copia di questa risposta viene depositata nella cartella personale dello studente e fa fede per gli atti successivi della sua carriera scolastica.

§ - 4 Gli studenti «straordinari» frequentano tutte le materie con relativo esame ma senza poter conseguire il grado accademico.

§ - 5 Gli studenti «uditori» possono frequentare alcuni corsi e, sentito il parere del Direttore, anche sostenere l'esame corrispondente.

§ - 6 Gli studenti «ospiti» che, essendo iscritti ad una Facoltà teologica o a un altro istituto, hanno ottenuto dal Direttore la possibilità di frequentare alcuni corsi curricolari, possono sostenerne i relativi esami.

Art. 11 – Passaggio da studente straordinario a ordinario

Qualora, lungo il percorso accademico, lo *studente straordinario* conseguisse il titolo di studio necessario per l'iscrizione come *ordinario*, ne può fare richiesta al Direttore, che la valuterà insieme col Consiglio di Istituto.

Art. 12 – Perdita della qualifica di studente

Dopo cinque anni dall'ultima iscrizione come studente *ordinario* o *straordinario*, gli studenti *fuori corso* perdono la qualifica di "studenti" dell'Istituto Teologico e il diritto al completamento degli esami o al conseguimento del titolo accademico.

Art. 13 – Sospensione ed espulsione dall’Istituto

Il Direttore può sospendere uno studente resosi colpevole di comportamenti gravi. La sospensione può avvenire dopo che il Direttore abbia raccolto sufficienti elementi che attestino la colpevolezza dello studente, garantito il diritto di difesa, e qualora questi, invitato a rimediare alla colpa commessa, non abbia di fatto rimediato al danno o abbandonato la condotta erronea. Se dopo la sospensione dovessero permanere le stesse cause che l’hanno provocata, il Consiglio d’Istituto può decidere anche l’espulsione dello studente, dopo formale riunione in cui si siano valutate le prove a carico dell’accusato e gli sia stato dato il diritto di difendersi e la possibilità di emendarsi. La decisione di espulsione va comunicata al Moderatore. Lo studente ha diritto di ricorrere al Moderatore, il quale valuterà se accogliere il ricorso e riammettere lo studente oppure confermare l’espulsione.

Titolo IV Vita accademica

Art. 14 – Iscrizione

§ 1 - Le iscrizioni vengono aperte secondo avviso della Segreteria nel mese di settembre presso la segreteria dell’Istituto Teologico.

§ 2 - Per l’iscrizione al 1° anno del corso come studente ordinario, straordinario o ospite occorre:

- a) inoltrare domanda su apposito modulo al Direttore;
- b) presentare compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
- c) compilare il modulo per il trattamento dei dati personali e la privacy;
- d) presentare fotocopia di un valido documento di identità personale (carta di identità o passaporto);
- e) presentare in originale o fotocopia autocertificata i titoli di studio di cui si è in possesso;
- f) presentare tre fotografie retrofirmate;
- g) presentare quietanza di pagamento della tassa di iscrizione;
- h) allegare una lettera di presentazione del proprio Parroco o di un Sacerdote diocesano, per i laici, del Rettore per i seminaristi diocesani, del proprio Superiore per i consacrati.

§ 3 - Per l’iscrizione all’ITA come uditor occorre:

- a) inoltrare domanda su apposito modulo al Direttore;
- b) presentare quietanza di pagamento della tassa di iscrizione;
- c) compilare il modulo per il trattamento dei dati personali e la privacy;
- d) presentare fotocopia di un valido documento di identità personale (carta di identità o passaporto);

§ 4 - Per l’iscrizione agli altri anni successivi al primo come studente ordinario o straordinario occorre presentare domanda su apposito modulo e quietanza del pagamento della tassa di iscrizione.

§ 5 - Per l’iscrizione come studente fuori corso occorre presentare domanda su apposito modulo e quietanza di pagamento della tassa di iscrizione.

Art. 15 – Orario delle lezioni

Tutte le lezioni hanno luogo presso la sede dell'ITA presso il Seminario vescovile Giovanni XXIII da lunedì a giovedì, secondo l'orario seguente:

I ora:	09.00-09.45
II ora:	09.50-10.35
III ora:	10.40-11.25
IV ora:	11.40-12.25
V ora:	12.30-13.15

Art. 16 – Gli esami

- a) Tutti i corsi prevedono una prova d'esame.
- b) Possono sostenere gli esami solo gli studenti iscritti in regola con i contributi scolastici e che abbiano frequentato almeno due terzi delle lezioni del corso di cui chiedono l'iscrizione all'esame.
- c) L'esame di un corso può essere sostenuto entro cinque anni dalla conclusione delle lezioni del corso stesso. Passato questo lasso di tempo, se si desidera sostenere l'esame corrispettivo, si dovrà rifrequentare il corso.
- d) Gli studenti non possono iscriversi agli esami del triennio se non hanno superato tutti gli esami del biennio.
- e) Per sostenere l'esame occorre presentare domanda in Segreteria su apposito modulo entro la data stabilita dalla Segreteria stessa.
- f) Sono previste tre sessioni ordinarie di esami:
 - invernale (2 appelli): gennaio, aprile
 - estiva (2 appelli): giugno
 - autunnale (1 appello): settembre
- g) I colloqui parziali si possono tenere durante il mese di marzo secondo il calendario accademico.
- h) Il caso di un alunno che per tre volte abbia ottenuto un voto negativo oppure si sia ritirato o abbia rifiutato il voto nell'esame di un corso verrà deferito al Consiglio d'Istituto, che delibererà sul suo prosieguo negli studi.
- i) Gli studenti vengono esaminati dal Docente del corso il quale esprime il giudizio in trentesimi.
- j) Chi regolarmente iscritto a un esame intende ritirarsi, deve notificarlo alla segreteria almeno un giorno prima della data d'esame.
- k) L'alunno può ritirarsi durante l'esame, qualora questo sia appena agli inizi, o rifiutare il voto.
- l) I corsi annuali corrispondenti a 8 o più ECTS, possono prevedere a discrezione del docente, la possibilità da parte dello studente di sostenere un colloquio parziale, non prima dello svolgimento di metà programma del corso. Il risultato di detto colloquio farà media con il risultato dell'esame della restante materia. Non si può sostenere il colloquio e l'esame finale di un corso nella stessa sessione.

Art. 17 – L'esame finale di Baccalaureato

L'Istituto Teologico di Bergamo, affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, offre agli studenti la possibilità di conseguire il Diploma di Baccalaureato in Teologia.

- a) Requisiti richiesti per il conseguimento dell'esame di Baccalaureato:
 - avere sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti dal piano studi del quinquennio;
 - presentare la domanda di iscrizione all'esame di Baccalaureato;
 - presentare il piano d'esame. Per piano d'esame si intende l'indicazione di un capitolo tratto da ogni tematica del «tesario per l'esame di Baccalaureato» presente nel Piano degli Studi e approvato dal Consiglio d'Istituto;
 - aver superato l'esame accademico conclusivo sul programma determinato dal Consiglio d'Istituto che attesti l'acquisita maturità teologica del candidato.
- b) Modalità dell'esame di Baccalaureato.

L'esame consta di due prove: scritto e orale.

La prova scritta verterà su un tema desunto da due tematiche indicate dal Direttore, sentiti gli studenti. Le tematiche verranno scelte all'interno delle terne dei seguenti cicli:
- c) PRIMO ANNO
Teologia Fondamentale
Teologia Morale: tematica sessuale e della vita
Teologia Dogmatica: tematica sacramentaria
SECONDO ANNO
Teologia Dogmatica: tematica cristologica
Teologia Morale: tematica fondamentale
Teologia Dogmatica: tematica antropologica
TERZO ANNO
Teologia Dogmatica: tematica teologica
Teologia Morale: tematica sociale
Teologia Dogmatica: tematica ecclesiologica
- d) Ai candidati verranno proposti due argomenti per ogni tematica. Per lo svolgimento del tema i candidati avranno a disposizione sei ore. L'esito negativo della prova scritta preclude l'ammissione alla prova orale.
- e) La prova orale avrà la durata di un'ora e si articolerà in tre interrogazioni di venti minuti ciascuna, delle quali la prima verterà sulla tematica connessa con l'argomento della prova scritta, la seconda su uno dei capitoli indicati dallo studente nel suo piano d'esame, la terza sarà fissata dalla Commissione esaminatrice.
- f) La Commissione esaminatrice è presieduta dal Preside della Facoltà o da un suo delegato. È composta dal Direttore dell'ITA e da altri due docenti dell'Istituto.
- g) La valutazione finale dell'esame accademico di Baccalaureato è data in trentesimi, assegnati secondo le seguenti percentuali:
 - la media delle votazioni riportata dal candidato negli esami, con incidenza del 60%;
 - la votazione conseguita nella prova scritta dell'esame accademico conclusivo, con incidenza del 15%;

- la votazione conseguita nella prova orale dell'esame accademico conclusivo, con incidenza del 25%.

Art. 18 – Rappresentante degli studenti

Gli studenti eleggono un loro rappresentante per ogni singola classe con il compito di:

- a) curare i rapporti con il Direttore e con il Segretario in vista di un andamento ordinato e fecondo della vita scolastica delle singole classi;
- b) proporre al Direttore a nome degli studenti iniziative culturali, spirituali o associative, da effettuare in tempo scolastico o extra-scolastico, che comportino il coinvolgimento e la responsabilità dell'Istituto o anche autonome;
- c) partecipare al Collegio docenti
- d) organizzare le assemblee degli studenti secondo le indicazioni del Regolamento al punto successivo.

Art. 19 - Assemblee degli studenti

- a) Gli studenti dei cinque anni di corso, separatamente o insieme, hanno il diritto di chiedere un'Assemblea degli studenti, con preavviso di almeno 15 giorni presentato al Direttore, unitamente all'ordine del giorno, che viene presentato al Direttore dai rappresentanti delle singole classi.
- b) Le Assemblee degli studenti possono essere svolte durante l'orario scolastico, occupando globalmente in un anno non più di due ore di lezione per semestre ed evitando di utilizzare le ore delle medesime materie.
- c) Agli studenti è lasciato il compito di stabilire le modalità di svolgimento delle Assemblee.